



Novembre 2016

Ordinanza del DFF concernente dati ed informazioni elettronici (OeIDI; RS 641.201.511)

Spiegazioni

1. Situazione iniziale

La vigente legge federale del 19 dicembre 2003 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (legge sulla firma elettronica, FiEle; RS 943.03) disciplina soltanto una tipologia di firma elettronica, ossia quella qualificata. Il titolare di una simile firma può essere esclusivamente una persona fisica, non una persona giuridica. Per questo motivo, su richiesta delle imprese il DFF ha ovviato alla lacuna emanando l'OeDI, la quale definisce i requisiti per la firma elettronica e le modalità di controllo dei dati elettronici.

Con la legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (legge sull'IVA, LIVA; RS 641.20) entrata in vigore il 1° gennaio 2010, è stato ancorato nella legge il principio del libero apprezzamento delle prove (art. 81 cpv. 3 LIVA). Le modifiche tengono conto di tale principio.

Il 15 gennaio 2014 il Consiglio federale ha approvato il messaggio¹ concernente la revisione totale della FiEle e il termine di referendum sul testo della votazione finale del 18 marzo 2016² è scaduto inutilizzato il 7 luglio 2016. La revisione totale della FiEle entrerà in vigore il 1° gennaio 2017. Oltre alla firma elettronica qualificata già esistente, equiparata alla firma autografa e tuttora rilasciata soltanto alle persone fisiche, la riveduta legge disciplina altre due tipologie di firme elettroniche: la firma elettronica regolamentata, sottoposta a un numero ridotto di requisiti, e il sigillo elettronico regolamentato, rilasciato anche a persone giuridiche e autorità.

Ora i requisiti per la firma elettronica nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) corrispondono a quelli per la firma elettronica regolamentata, per il sigillo elettronico regolamentato e per la firma elettronica qualificata contenuti nella FiEle. Perciò le disposizioni sulla firma elettronica dell'OeDI possono essere sostituite mediante rimando alla FiEle.

2. Commento

I

Articolo 2 capoverso 2

I requisiti per la firma elettronica in ambito IVA disciplinati finora dall'articolo 2 capoverso 2 OeDI corrispondono a quelli per la firma elettronica regolamentata e il sigillo elettronico regolamentato disciplinati dall'articolo 2 lettere c e d FiEle. Pertanto la disposizione sulla firma elettronica dell'OeDI non è più necessaria e può essere sostituita con un rimando alla FiEle. Le firme definite nell'articolo 2 lettera e FiEle corrispondono al certificato menzionato nell'articolo 2 capoverso 3 OeDI. Nei certificati è possibile, come finora, inserire disposizioni in merito allo scopo di utilizzazione.

Articolo 2 capoverso 3

D'ora in poi questa firma sarà disciplinata dall'articolo 2 capoverso 2 lettera e FiEle. Il capoverso 3 deve pertanto essere abrogato.

Articolo 2 capoverso 4

Dopo l'abrogazione delle disposizioni sulla firma elettronica di cui all'articolo 2 capoverso 2 OeDI e il rimando alla FiEle, le disposizioni d'ordine tecnico e amministrativo sulle firme avanzate da parte dell'AFC non sono più necessarie. Il capoverso 4 deve pertanto essere abrogato.

Articolo 3 capoverso 1

Nella frase introduttiva non si fa più riferimento ai dati elettronici, bensì ai dati corredati di firma elettronica. Questo indica chiaramente che la prova secondo il principio del libero apprezzamento non è vincolata alla firma elettronica. La FiEle definisce le condizioni per i

¹ FF 2014 913

² FF 2016 1705

servizi di certificazione. Perciò nelle lettere b e d non serve più alcun rimando a questi servizi.

Articolo 14

Ogni certificato ha una validità specifica. I certificati rilasciati prima dell'entrata in vigore della riveduta OeIDI sono validi fino alla scadenza. Il periodo di validità abituale è di tre anni. I certificati con un periodo di validità superiore devono essere dichiarati nulli alla fine di questi tre anni.

Le disposizioni transitorie delle modifiche dell'11 dicembre 2009 non sono più valide e devono pertanto essere abrogate.

II

Dopo l'abrogazione delle disposizioni sulla firma elettronica di cui all'articolo 2 capoverso 2 OeIDI mediante rimando alla FiEle, le disposizioni d'ordine tecnico e amministrativo per i servizi di certificazione da parte dell'AFC non sono più necessarie. Pertanto l'ordinanza dell'AFC del 14 dicembre 2009³ concernente i servizi di certificazione nel campo dell'OeIDI deve essere abrogata.

III

La presente modifica di ordinanza è direttamente correlata alla revisione totale della FiEle e all'ordinanza del 3 dicembre 2004 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (ordinanza sulla firma elettronica, OFiEle; RS 943.032). Per questo motivo deve entrare in vigore allo stesso momento.

La modifica dell'ordinanza non si ripercuote direttamente sulle imprese che rilasciano certificati, poiché gli effetti sono tangibili già con la revisione totale della FiEle. Secondo le spiegazioni contenute nel messaggio concernente la revisione totale della FiEle, le previste modifiche rispondono all'esigenza espressa dal mondo dell'economia e dell'amministrazione.

Il presente progetto non comporta alcun cambiamento per le imprese assoggettate all'IVA; esse potranno infatti continuare a ottenere certificati. Infine, la modifica dell'ordinanza non ha nessuna ripercussione per la Confederazione, i Cantoni, l'ambiente e la società.

³ RU 2009 6803